

CASSA DI PREVIDENZA PER L'ASSICURAZIONE DEGLI SPORTIVI (SPORTASS)

Dal 3 ottobre 2007, la Cassa di Previdenza per l'assicurazione degli Sportivi (SPORTASS) è stata soppressa, l'Inps è subentrato a Sportass in tutti i suoi rapporti di natura previdenziale ancora pendenti, sia nell'obbligo di corrispondere, nella misura e nei tempi stabiliti, le prestazioni dovute agli iscritti al Fondo, sia nel diritto di percepire i contributi dovuti dagli stessi iscritti.

PRESTAZIONI EROGATE

Prestazioni erogate agli iscritti al Fondo di previdenza per gli sportivi

I trattamenti sono riservati a tutti gli atleti, tecnici ed ausiliari sportivi che esercitano attività retribuita nell'ambito del CONI o delle Federazioni sportive nazionali e società sportive sulle quali il CONI esercita la tutela per legge.

I requisiti per il diritto alle prestazioni sono dettati da due diversi Regolamenti che si sono succeduti nel tempo.

Vecchio Regolamento valido fino al 31 dicembre 1998: per coloro che hanno richiesto l'interruzione dei contributi entro la medesima data.

Nuovo Regolamento valido dal 1 gennaio 1999: per coloro che non avevano maturato i requisiti al 31 dicembre 1998 e non avevano fatto richiesta di interruzione dei contributi.

Le prestazioni corrisposte dal Fondo sono:

- la pensione di vecchiaia
- la pensione di invalidità
- la pensione ai superstiti

Sulle pensioni non viene effettuata la trattenuta per contributo ex ONPI.

La liquidazione delle nuove pensioni non prevede l'attribuzione:

- degli assegni al nucleo familiare;
- della maggiorazione sociale;
- dell'integrazione al trattamento minimo;

La pensione può essere cumulata con altri redditi da lavoro dipendente o autonomo.

L'importo in pagamento viene cristallizzato al momento della liquidazione e quindi non viene attribuita la perequazione automatica a rinnovo. Conseguentemente la nuova pensione non viene assoggettata alla perequazione cumulata ai sensi dell' art.34 della legge del 23 dicembre 1998, n. 448.

Fondo Club Olimpico

Gli iscritti al Fondo sono gli atleti inseriti dalla Preparazione Olimpica del CONI ad un "Fondo di solidarietà Olimpica", non necessariamente partecipanti alle Olimpiadi e regolati da convenzione.

Hanno il diritto a ricevere l'importo capitalizzato trascorsi due anni dall'ultimo versamento effettuato dal CONI.

Fondo per il trattamento di fine rapporto di lavoro dei tecnici della FIGC

Il Fondo è chiuso dal 30 giugno 2003. Il trattamento di fine rapporto riguarda un certo numero di Tecnici della Federazione Giuoco Calcio che, a seguito di richiesta, possono ricevere l'importo versato dalla Federazione, comprensivo degli interessi.

COMUNICAZIONI ALL'INPS

Gli iscritti potranno inviare tutte le comunicazioni previste dalle norme regolamentari dei vari Fondi costituiti da Sportass (es. modifica della residenza, del conto corrente bancario e simili, comunicazione di decesso, richiesta di pensione di vecchiaia, di anzianità, di invalidità, di reversibilità, di recesso, cessione del quinto, ecc.) mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi all' Inps, Direzione Centrale Pensioni, Area contribuzione individuale, via Ciriaco De Mita, 21 00144 Roma.

Le informazioni per quanto concerne la contribuzione potranno essere richieste all'"Area Gestione separata - Lavoratori Autonomi e Lavoratori Domestici - Gestione ex SPORTASS" della Direzione Centrale Entrate Contributive, via Ciriaco De Mita, 21 00144 ROMA , anche attraverso l'indirizzo di posta elettronica sportass@inps.it

REGIME FISCALE

Le pensioni della ex Sportass vengono assoggettate al regime tributario della generalità delle pensioni e pertanto ad esse si applica la tassazione congiunta ai sensi dall' art. 8 del Decreto Legislativo n. 314 del 2 settembre 1997.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

A partire dalla mensilità di luglio 2009 il pagamento delle nuove prestazioni è gestito come per la generalità delle pensioni, ovvero:

- scadenza pagamento: 1° giorno del mese;
- abbinamento, in fase di estrazione dei flussi mensili di pagamento, con altre prestazioni eventualmente intestate al medesimo beneficiario.
- le pensioni vengono corrisposte per tredici mensilità.

RAPPORTI PENDENTI CON SPORTASS RELATIVI AL RAMO ASSICURATIVO

Tutte le comunicazioni afferenti a pratiche di surroga, che riguardino la soppressa Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS), dovranno essere indirizzate, per competenza, all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Le comunicazioni e gli atti giudiziari indirizzati o notificati all'Istituto concernenti il ramo assicurativo dovranno essere inoltrati all'INAIL, P.le G. Pastore 6, 00144 Roma.